

TAR Campania, Sezione I Napoli - Sentenza 14/01/2005 n. 160  
legge 109/94 Articoli 1, 10, 21 - Codici 1.1, 10.1, 21.1

In materia di procedimenti ad evidenza pubblica costituisce consolidato principio di derivazione nazionale e comunitaria quello del divieto di commistione tra requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione dell'offerta (Consiglio di Stato Sezione V 16.4.2003 n. 1993; Consiglio di Stato Sezione V 13.11.2003 n. 7237; T.A.R. Campania Sezione I 27.10.2004 n. 16267; T.A.R. Campania Sezione I 9.9.2002 n. 4670). La ratio è da ravvisarsi nella stessa finalità del procedimento di selezione che consiste non già nella competizione tra più imprese - la cui necessaria ed astratta idoneità ad eseguire l'appalto è previamente valutata in sede di qualificazione - ma tra le offerte da queste presentate, intese nel senso di concrete proposte contrattuali riferibili all'oggetto di gara. Ne consegue che già in linea di principio i criteri di ammissione e quelli di valutazione delle offerte devono essere mantenuti nettamente distinti sia sotto un profilo ontologico che funzionale, come del resto chiaramente previsto in materia di servizi pubblici dagli artt. 13 e ss. e 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, né se ne può ammettere una loro eventuale commistione o doppia valenza, nel senso di un impiego per finalità diverse dalla loro intrinseca natura, oppure come possibilità di utilizzarli contestualmente sia a scopi di selezione in termini di partecipazione che di valutazione delle offerte.